

6.6.2012

A7-0059/83

**Emendamento 83**

**Carl Schlyter**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0059/2012**

**Frédérique Ries**

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità i lattanti con basso peso alla nascita devono essere alimentati con allattamento materno. Tuttavia, una piccola percentuale di lattanti con basso peso alla nascita e neonati pretermine può avere esigenze nutrizionali che non sempre possono essere soddisfatte dal latte materno o dai normali alimenti di proseguimento. Gli alimenti per queste categorie di bambini, se considerati i più appropriati tenuto conto delle loro condizioni mediche specifiche, devono ottemperare alle norme previste per gli alimenti per fini medici speciali. Gli alimenti destinati ai lattanti con basso peso alla nascita e ai neonati pretermine dovrebbero in ogni caso soddisfare i requisiti della direttiva 2006/141/CE.***

Or. en

*Motivazione*

*Protecting breastfeeding in this vulnerable group of infants is particularly important. The percentage of low birth-weight and pre-term infants that might be considered to require supplements of vitamins and minerals in addition to mother's milk, principally the ones with a very low birth weight, is very small (e.g. the number of infants below 1500g is 1% of all UK births). If the formulation of the ENVI report remains unchanged, it might be interpreted as if low birth-weight and pre-term infants would generally or often need special formula. This is*

AM\904617IT.doc

PE489.296v01-00

*not the case, and WHO clearly recommends to feed low-birth weight infants mother's own milk.*

6.6.2012

A7-0059/84

**Emendamento 84**

**Carl Schlyter**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0059/2012**

**Frédérique Ries**

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali  
COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) prescrizioni specifiche in merito all'utilizzo di pesticidi nei prodotti agricoli destinati alla produzione di tali alimenti e ai residui di pesticidi in tali alimenti;

b) prescrizioni specifiche in merito **alle restrizioni** all'utilizzo di pesticidi nei prodotti agricoli destinati alla produzione di tali alimenti e ai residui di pesticidi in tali alimenti; **dette prescrizioni includono il divieto di utilizzare pesticidi contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageni di categoria 1A o 1B, cancerogeni di categoria 1A o 1B, tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B e considerati come sostanze dalle proprietà di interferenza endocrina che possono avere effetti nocivi per le persone, o le sostanze attive "candidate alla sostituzione" ex articolo 24 del regolamento (CE) 1107/2009 per la produzione di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);**

Or. en

*Motivazione*

*Oltre ai requisiti generali relativi all'utilizzo di pesticidi, come indicato all'articolo 9 della relazione della commissione ENVI, occorre applicare norme più rigorose per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Questi sono particolarmente sensibili alle sostanze dalle proprietà di interferenza endocrina o ad altre sostanze tossiche. Tali sostanze chimiche non dovrebbero pertanto essere utilizzate nel processo di produzione.*

AM\904617IT.doc

PE489.296v01-00

6.6.2012

A7-0059/85

**Emendamento 85**

**Carl Schlyter**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0059/2012**

**Frédérique Ries**

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali  
COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. La pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve permettere ai consumatori di distinguere chiaramente tra alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ed evitare ogni rischio di confusione tra queste due categorie di prodotti. Gli Stati membri hanno il diritto di limitare ulteriormente o vietare la pubblicità degli alimenti destinati ai lattanti o ai bambini.***

Or. en

*Motivazione*

*Attualmente, la direttiva 2006/141/CE della Commissione riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento pone limiti alla pubblicità degli alimenti per lattanti. Tuttavia, i consumatori possono essere fuorviati, poiché talvolta è difficile distinguere tra alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Per evitare di favorire il ricorso ad alimenti "speciali" per bambini rispetto a un normale regime alimentare per l'infanzia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare ulteriormente la pubblicità degli alimenti destinati a lattanti e bambini.*

AM\904617IT.doc

PE489.296v01-00

6.6.2012

A7-0059/86

**Emendamento 86**  
**Daciana Octavia Sârbu**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Frédérique Ries**

**A7-0059/2012**

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali  
COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. La pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericoltura e a quelle scientifiche e si limita a informazioni di carattere scientifico e fattuale. Gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare tale pubblicità. La pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve permettere ai consumatori di distinguere chiaramente tra alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ed evitare ogni rischio di confusione tra queste due categorie di prodotti.***

Or. en

**Emendamento 87****Frédérique Ries**

a nome del gruppo ALDE

**Esther de Lange**

a nome del gruppo PPE

**Carl Schlyter**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Julie Girling**

a nome del gruppo ECR

**Kartika Tamara Liotard**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A7-0059/2012****Frédérique Ries**Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali  
COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 11 – paragrafi 1 e 2***Testo della Commissione**Emendamento*

## Articolo 11

## Articolo 11

Elenco *dell'Unione* delle sostanze autorizzate**Creazione di un** elenco delle sostanze autorizzate

1. Ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere aggiunti vitamine, minerali, amminoacidi e altre sostanze a condizione che questi soddisfino le seguenti condizioni:

**1. Tenendo conto delle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE, nonché del regolamento (CE) n. 953/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], atti delegati conformemente all'articolo 15, al fine di includere nell'allegato -1 un elenco delle vitamine, dei minerali e delle altre sostanze che possono essere aggiunti a ciascuna categoria di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.**

a) non rappresentino, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, un rischio per la salute dei consumatori;

b) siano disponibili per essere utilizzati dal corpo umano.

*2. Entro il [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione compila e successivamente aggiorna, tramite regolamenti di esecuzione, un elenco dell'Unione di sostanze autorizzate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. La registrazione di una sostanza nell'elenco dell'Unione include la sua descrizione e, se del caso, l'indicazione delle condizioni di utilizzo e dei criteri di purezza applicabili. Detti regolamenti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per ragioni debitamente giustificate di estrema urgenza connesse a rischi sanitari emergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per aggiornare l'elenco dell'Unione conformemente alla disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.*

2. Ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere aggiunti vitamine, minerali, amminoacidi e altre sostanze a condizione che questi soddisfino le seguenti condizioni:

a) non rappresentino, sulla base *delle* evidenze scientifiche disponibili *universalmente accettate e oggetto di una valutazione inter pares*, un rischio per la salute dei consumatori;

b) siano disponibili per essere utilizzati dal corpo umano;

*b bis) siano adatti per gli scopi nutrizionali per cui sono previsti;*

*b ter) abbiano, sulla base di evidenze scientifiche universalmente accettate, effetti sul piano nutrizionale o fisiologico.*

*2 bis. Alle sostanze di cui al paragrafo 2 che rientrano nella categoria dei nanomateriali ingegnerizzati si applicano le seguenti condizioni supplementari:*

**(a) la sussistenza della condizione di cui al paragrafo 2, lettera a) deve essere stata dimostrata sulla base di adeguati metodi di prova; e**

**b) devono esserne stati dimostrati il valore nutrizionale e l'idoneità per le persone cui sono destinate.**

*(La sostituzione di "elenco dell'Unione" con "allegato -1" si applica a tutto il testo. La sua adozione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.)*

*(Il paragrafo 1 del testo della Commissione diventa il paragrafo 2; il paragrafo 2 del testo della Commissione diventa il paragrafo 1, con modifiche)*

Or. en

#### *Motivazione*

*For reasons of legal certainty and transparency, vitamins, minerals and other substances should be included in an Annex to the Regulation itself and not in a separate document which is not part of the Regulation. This would also ensure that the Regulation is continually updated and amended (automatically upon the inclusion of a substance), and would thus render a separate list unnecessary. This Annex should be supplemented and updated through delegated acts.*

*Given the fact that in Article 4(3) of the Directive 2009/39/EC the Regulatory Procedure with Scrutiny was used for establishing and updating the list, which ensured that Parliament was able to "veto" an inclusion or update, it cannot be acceptable for EP to use implementing acts, which do not provide for such a possibility, for exactly the same power of establishing and updating the list of substances.*